



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Cristina Ragucci	Primo Referendario
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Tiziana Sorbello	Referendario
Dott. Raffaele Giannotti	Referendario (relatore)
Dott. Davide Nalin	Referendario

nella Camera di consiglio del 16 giugno 2025

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere, ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, del Comune di Palau (SS), per la costituzione della società in house a totale partecipazione comunale denominata "Porto Palau Srl";

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (Tuel);

Visto l’art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (Tusp), in particolare l’art. 5;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Palau n. 6 del 6/05/2025 e relativi allegati, inoltrata con p.e.c. del 8 maggio 2025 (prot. n. SC_SAR n. 2214 del 9 maggio 2025), ai fini del parere ex art. 5, comma 3 Tusp;

Visto il decreto presidenziale n. 15/2025 con cui l’attività istruttoria è stata assegnata al Referendario Raffaele Giannotti;

Vista la richiesta istruttoria al Comune di Palau prot. SC_SAR n. 2342 del 16 maggio 2025;

Visto la nota di riscontro del Comune di Palau prot. n. 10204 del 20 maggio 2025 (prot. SC_SAR n. 2372 del 21 maggio 2025);

Vista la nota di deferimento del magistrato istruttore prot. n. 2577 del 9 giugno 2025;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 11/2025, con la quale è stata convocata l’odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Referendario dott. Raffaele Giannotti;

FATTO

Il Comune di Palau ha inoltrato a questa Sezione, per la resa del parere ex art. 5, comma 3 TUSP, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6/05/2025 riguardante la costituzione di due società *in house*, denominate rispettivamente “Porto Palau Srl” e “Palau Servizi Turismo Srl”.

Con riferimento alla costituenda “Porto Palau Srl” sono stati inoltrati i seguenti documenti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6/05/2025, con cui è stata approvata la proposta di deliberazione della Giunta avente ad oggetto:

“COSTITUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 175/2016 DI DUE SOCIETÀ IN HOUSE A TOTALE PARTECIPAZIONE COMUNALE DENOMINATE RISPETTIVAMENTE PORTO PALAU SRL E PALAU SERVIZI TURISMO SRL”;

- lo statuto della società "in house" denominata Porto Palau srl a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Palau;
- la bozza di “REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL “CONTROLLO ANALOGO” SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI PALAU NON QUOTATE E A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO”;
- la relazione istruttoria riguardante la “SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING PER LA GESTIONE DEL PORTO DI PALAU E SERVIZI ANNESSI E CONNESSI”, redatta ai sensi dell’art. 7 del Dlgs 36/2023 e ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ed ai sensi del Dlgs 201/2022;
- il piano economico finanziario “SOCIETÀ DI GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI PALAU (SS)”, redatto a corredo della relazione ex art. 5 D.lgs. n. 175/2016 ed ex art. 7 D.lgs. n. 36/2023;
- il parere “favorevole con riserva” (verbale n. 11 del 15 aprile 2025) del Revisore dei conti del Comune di Palau, in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale.

In sede di riscontro alla richiesta istruttoria della Sezione, il Comune ha fatto pervenire ulteriore documentazione; altri documenti necessari per rendere il parere richiesto sono stati reperiti autonomamente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente.

La procedura seguita dal Comune, compendiata nella proposta della Giunta, è stata la seguente:

- con la deliberazione G.C. n. 105 del 30/08/2023 avente ad oggetto: “Studio di fattibilità per la costituzione di società partecipate” la Giunta ha dato mandato al responsabile del settore finanziario di effettuare “tutte le attività utili per predisporre uno studio di fattibilità volto a verificare la fattibilità della costituzione di società in house e la redazione degli atti e dei documenti

necessari per formalizzare la proposta di consiglio comunale rispetto del seguente indirizzo:

- costituzione di una società a responsabilità limitata, con capitale sociale di euro 50.000,00 a totale partecipazione pubblica, per la gestione del porto turistico;

- costituzione di una società a responsabilità limitata, con capitale sociale di euro 50.000,00, a totale partecipazione pubblica, per la gestione di servizi;”,

autorizzando il responsabile del settore finanziario ad avvalersi a supporto dei propri uffici, se necessario, di collaboratori esterni esperti in materia di costituzione e gestione di società partecipate;

- con la determinazione n. 144/2024 il responsabile del settore finanziario ha conferito incarico al dott. Massimo Leone, Dottore commercialista - Revisore legale con sede a Bari, per la redazione degli atti propedeutici alla costituzione delle due società citate. La motivazione della determinazione *de qua* dà atto che, con una precedente determinazione (n. 118/2023), l'incarico di supportare gli uffici per la predisposizione dei documenti necessari alla costituzione delle società *in house* era stato affidato ad altro professionista. Nello specifico, sebbene questi *“ha efficacemente svolto una prima parte delle attività affidate con la citata determinazione n. 118/2023”*, l'Ente ha ritenuto necessario un approccio metodologico diverso nella predisposizione degli atti propedeutici alla costituzione delle citate società (*“Preso atto che a seguito delle attività di cui sopra l'amministrazione Comunale, pur riscontrando la validità del supporto fornito e della documentazione prodotta, ritiene che sia necessario un diverso approccio metodologico nelle attività propedeutiche alla costituzione delle società partecipate”*). Conseguentemente, con la deliberazione di giunta comunale n. 135/2024 *“sono stati stanziati ulteriori fondi al fine di individuare un professionista esperto nella gestione di società partecipate che possa contribuire alla predisposizione dei documenti necessari per la loro costituzione”*;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 25/03/2025 è stata approvata la proposta di deliberazione n° 743 del 25/03/2025 avente ad oggetto: **“COSTITUZIONE DI DUE SOCIETÀ IN HOUSE A TOTALE PARTECIPAZIONE COMUNALE DENOMINATE RISPETTIVAMENTE PORTO PALAU SRL E PALAU SERVIZI TURISMO SRL - AVVIO DI**

CONSULTAZIONE PUBBLICA - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE E DEI RELATIVI ALLEGATI.", con cui, tra l'altro, si è ritenuto che *"l'attività svolta dal dott. Massimo Leone è coerente con l'approccio metodologico richiesto da questa amministrazione"*;

- lo schema dell'atto deliberativo di costituzione delle società *in house* da sottoporre al consiglio comunale, le bozze di statuto, le bozze di regolamento di controllo analogo, il piano economico finanziario e la relazione istruttoria riguardanti la Porto Palau srl e Palau Servizi Turismo srl sono stati sottoposti a consultazione pubblica per 10 giorni sull'albo pretorio dell'ente garantendo un termine di 7 giorni dalla fine della pubblicazione per poter dare la possibilità ai cittadini interessati di poter presentare osservazioni. Decorsi i citati termini non sono pervenute osservazioni, come da presa d'atto nella citata proposta della Giunta.

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato ad esprimere un *"parere"* ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla l. n. 118/2022, sull'atto deliberativo del Comune di Palau di costituzione di due società *in house* a totale partecipazione comunale denominata rispettivamente *"Porto Palau Srl"* e *"Palau Servizi Turismo Srl"*.

Stante la volontà dell'Ente di costituire due società, sarà reso un parere per ciascuna società da costituire. Con la presente delibera si fornirà il parere richiesto in merito alla costituzione della *"Porto Palau Srl"*.

Nello specifico, si tratta dell'esercizio di *"una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi (sessanta giorni dal ricevimento dell'atto), i parametri (la stretta necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione; la compatibilità dell'operazione con i requisiti della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, declinata nei canoni dell'efficienza, efficacia ed economicità; la compatibilità con le norme dei trattati europei e con la disciplina in materia di aiuti di Stato) e gli esiti (consistenti nell'obbligo per l'amministrazione di adeguarsi al contenuto del parere, ovvero di motivare analiticamente le ragioni per le*

quali intenda discostarsi da esso, dando pubblicità a tali motivazioni)” (cfr. Corte dei Conti, Sez. riun. contr., 3 novembre 2022, deliberazione n. 16/QMIG/2022).

La *ratio* di questa funzione di controllo risiede nell’esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa di costituire un nuovo soggetto societario o di acquisire la partecipazione in una società già esistente *“in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l’intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”* (cfr. cit. deliberazione n. 16/QMIG/2022).

A seguito della novella legislativa del 2022, l’atto amministrativo non è più inviato alla Corte dei conti per soli *“fini conoscitivi”*, come disponeva l’art. 5 ante novella, quanto piuttosto esso è oggetto di una verifica di *“conformità dell’atto”* ai parametri previsti dal legislatore. Gli esiti di questa verifica sono condensati in una pronuncia, avente la veste formale di un parere, che può essere *“in tutto o in parte negativo”*, nel caso in cui la motivazione dell’atto amministrativo oggetto di verifica sia carente in relazione ai citati parametri di riferimento. Tuttavia, un eventuale parere negativo non produce effetti interdittivi della conseguente operazione societaria di diritto privato, poiché l’amministrazione pubblica interessata ha comunque la facoltà di procedere, sebbene sia tenuta a *“motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni”* (art. 5, co. 4, Tusp).

2. Per rendere il prescritto parere, il Collegio deve preliminarmente accertare la sussistenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti soggettivi e oggettivi atti a legittimare la pronuncia di questa Sezione.

Sotto il profilo soggettivo, la deliberazione, recante la prospettata operazione societaria, risulta conforme all’art. 7, comma 1, lett. c) e all’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, poiché adottata con deliberazione del consiglio comunale; nonché all’art. 7, comma 4, TUSP essendo stata pubblicata sul sito dell’ente e sottoposta a consultazione pubblica. Si dà atto, altresì, della competenza a pronunciarsi di questa Sezione ai sensi dell’art. 5, c. 4, del TUSP, secondo cui *“per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle*

università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo”.

Sul piano oggettivo, l’atto deliberativo in esame è riconducibile tra quelli da sottoporre a controllo ai sensi dell’art. 5 del T.U.S.P, in quanto attiene alla costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, nello specifico una società *in house*, da parte di un’amministrazione pubblica, nel caso di specie un Comune.

3. Risulta altresì rispettato il vincolo tipologico di cui all’art. 3, comma 1, T.U.S.P., secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*. Nel caso di specie, infatti, si tratta della costituzione di una società a responsabilità limitata. La bozza dello statuto contiene altresì gli elementi richiesti dall’art. 16 TUSP, trattandosi della costituzione di una società *in house*. Si tratta di una società a totale capitale pubblico (art. 1, comma 2 e art. 9), con socio unico il Comune di Palau, come riportato nella delibera consiliare di costituzione della società; soggetta a controllo analogo (art. 27 bis), disciplinato da apposito regolamento comunale, predisposto in bozza; che eserciterà la propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell’ente. Della presenza di questi requisiti nello statuto dà atto la delibera consiliare, rinviando l’affidamento dei servizi *in house* ad un piano industriale e contratto di servizio, che saranno approvati dal Consiglio. Anche lo statuto prevede che: *“4.3) I rapporti tra gli enti pubblici locali soci e la società sono disciplinati da apposito contratto di servizio, il quale stabilisce anche la durata degli affidamenti sopracitati”*.

Al riguardo, si precisa che la valutazione che il Collegio è chiamato ad effettuare riguarda la verifica della conformità dell’atto deliberativo di costituzione della società ai parametri di cui all’art. 5 TUSP e non attiene, invece, alla legittimità dell’affidamento dei servizi secondo il modello *“in house providing”*, in quanto con riferimento alla verifica della motivazione sulla scelta della modalità di affidamento, si potrebbero verificare interferenze tra le valutazioni che è chiamato a compiere il giudice amministrativo, in caso di

contenzioso sull'affidamento, e quelle che sono oggetto della deliberazione della Corte dei conti ex art. 5 TUSP.

Tale precisazione è doverosa, poiché la relazione illustrativa si dilunga sulla descrizione dell'*excursus* normativo dell'affidamento *in house* e degli elementi attinenti alla legittimità dell'affidamento *in house*. Tuttavia, la delibera consiliare ha ad oggetto la costituzione della citata società, rinviando l'affidamento dei servizi al piano industriale ed al contratto di servizi, che verranno successivamente approvati dal consiglio comunale. Viene espressa, perciò, la volontà di procedere all'affidamento del servizio, secondo il modello dell'*in house providing*, in un momento successivo rispetto alla costituzione della società.

Pertanto, la valutazione a cui è chiamato questo giudice contabile attiene alla fase precedente, quella della costituzione della società, precisamente al passaggio dalla fase pubblicistica dell'atto deliberativo a quella privatistica della costituzione della società.

4. Riscontrata la sussistenza dei presupposti per rendere il parere, si può passare all'esame nel merito della deliberazione del comune di Palau.

L'esame consiste nella verifica della conformità dell'atto deliberativo ai seguenti parametri normativi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, letti alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Riunite nelle deliberazioni n. 16 e 19 del 2022:

- i) la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali declinate dall'art. 4 TUSP;
- ii) le ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- iii) la compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- iv) la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Tutti questi aspetti devono essere esplicitati analiticamente nella motivazione del provvedimento amministrativo, sottoposto al vaglio della magistratura contabile.

5. Per quanto attiene al profilo finalistico, occorre verificare il rispetto del vincolo generale di scopo *ex art. 4, comma 1, TUSP*, e il rispetto del vincolo di attività di cui all'art. 4, comma 2, letto in combinato disposto con il comma 4 del medesimo articolo (le società *in house* possono avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2, essendo preclusa l'attività di cui alla lettera c)).

Nel caso di specie, l'oggetto sociale della costituenda società, di cui all'art. 4 comma 2 della bozza dello statuto, è il seguente:

"4.2) Nel rispetto di quanto previsto al comma 1 e, comunque, nei limiti e nel rispetto di tutte le vigenti leggi, la società gestisce i seguenti servizi pubblici locali di interesse generale e attività complementari ed opere connesse:

- a) la realizzazione e la gestione di porti turistici e quindi la costruzione delle opere portuali e la gestione diretta e/o indiretta dell'infrastruttura in regime di concessione;*
- b) tutte le attività complementari alla nautica da diporto ed in qualsiasi modo direttamente e/o indirettamente connesse all'attività principale, la gestione di arenili di cui il Comune detenga eventualmente la concessione per fini di interesse sociale;*
- c) gestione degli spazi e aree della direzione portuale;*
- d) gestione di club nautici con annesse aree sportive e ricreative con somministrazione di alimenti e bevande per i soci;*

In tale contesto la società potrà compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie, mobiliari ed immobiliari utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale. In ogni caso le operazioni finanziarie e l'assunzione di partecipazione non saranno rivolte al pubblico ed avranno luogo nel rispetto della legge 24 febbraio 1998 n.58. La società potrà inoltre svolgere le attività e le funzioni ad essa delegate dal Socio Unico ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d) del D.lgs. 175/2016 come modificato dal D.lgs. 100 del 16 giugno 2017;"

Le attività svolte rientrerebbero, inoltre, in quelle consentite dall'art.4, commi 2 e 4, TUSP, trattandosi di un servizio di interesse generale economico, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui: *"la gestione di un porto turistico è qualificabile come servizio pubblico locale di rilevanza economica e a*

domanda individuale (cfr. D.M. 31 dicembre 1983, art. un., n. 14), giacché, nonostante la finalità turistico-ricreativa soddisfi interessi privati di una fascia ristretta di utenti, sussistono nondimeno rilevanti interessi pubblici quali la valorizzazione turistica ed economica del territorio, l'accesso alla via di comunicazione marina e la potenziale fruizione da parte dell'intera collettività laddove ricorrano eccezionali esigenze di trasporto pubblico". (T.A.R. Liguria, sez. I, 9 novembre 2021, n. 946; inoltre, in tal senso cfr., ex aliis, Cons. St., sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6488; T.A.R. Liguria, sez. I, 23 gennaio 2021, n. 59).

Al fine di verificare il rispetto del citato art. 4 TUSP, occorre inquadrare il caso oggetto di parere all'interno della disciplina delle concessioni demaniali marittime e specificamente di quelle per finalità turistico-ricreative, in quanto la gestione del porto turistico da parte del comune di Palau avviene in forza di una concessione demaniale regionale.

La disciplina delle concessioni demaniali marittime è definita dal codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942 n. 327), in particolare, agli articoli 28 e seguenti, nonché dal regolamento per la navigazione marittima. L'articolo 28 stabilisce che fanno parte del demanio marittimo: il lido, la spiaggia, i porti e le rade, nonché le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare ed i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo. Nell'ambito delle concessioni demaniali marittime il D.L. 400/1993 ha integrato la disciplina del codice della navigazione, individuando alcune tipologie di concessioni, definite "*a scopo turistico ricreativo*". In particolare, la figura giuridica della concessione demaniale marittima è disciplinata dall'art. 36 del cod. nav. che stabilisce che l'amministrazione marittima può concedere - compatibilmente con le esigenze dell'uso pubblico - l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.

Fermo restando la normativa generale del 1942, le concessioni demaniali marittime sono state interessate da una notevole evoluzione, soprattutto per quanto attiene le competenze amministrative e gestionali (trasferimento a Regioni ed enti locali) nonché i criteri di determinazione dei canoni concessori.

Infatti, il decreto legislativo n. 112 del 1998 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997 n. 59), all'art. 105, comma 2 lett. 1), conferisce agli enti territoriali le funzioni gestionali del demanio marittimo, purché non attribuite alle Autorità portuali.

Per quanto attiene alla Regione Sardegna, la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" all' art. 40 attribuisce alla Regione la competenza per il rilascio di tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato; nonché il rilascio delle concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale.

Nel caso di specie, pertanto, al fine di verificare la ricorrenza della necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4 TUSP), occorre verificare che il Comune di Palau sia l'ente gestore del porto turistico in virtù di una concessione demaniale rilasciata dalla Regione Sardegna. Ciò, in quanto, da un lato, la concessione rappresenta il titolo giuridico in forza del quale il comune è gestore del bene demaniale; dall'altro, la finalità pubblicistica perseguita dal comune consiste nella gestione del porto per finalità turistico-ricreative. Evidentemente, venendo meno la concessione, viene meno il titolo giuridico e, di conseguenza, la finalità pubblicistica. Pertanto, bisogna preliminarmente verificare la validità della concessione, al fine di verificare in concreto la sussistenza della finalità pubblicistica di gestione del porto turistico da parte del comune.

Poiché oggetto di valutazione di questo Collegio è la motivazione analitica in ordine alla stretta necessità della costituzione della società da parte del Comune per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, essa è da ricercare nella relazione illustrativa e nel piano economico-finanziario (P.E.F.): atti che, insieme alla bozza dello statuto e del regolamento del controllo analogo, sono parte integrante e sostanziale della deliberazione consiliare trasmessa a questa Sezione.

Al riguardo, la delibera consiliare si limita a dare atto *"che attualmente il porto turistico è gestito da questo Ente in virtù di una concessione demaniale Regionale"*

senza ulteriori riferimenti al titolo giuridico della concessione; allo stesso modo, la relazione illustrativa allegata fa genericamente riferimento alla concessione: *“...è altrettanto evidente che il Comune non è titolare della concessione demaniale in quanto è la Regione Autonoma della Sardegna che affida tale concessione al Comune di Palau e non è ipotizzabile che quest’ultimo possa a sua volta trasferirla (o subcederla) a terzi ancorché rappresentati da società in house”*.

Considerata la carenza motivazione sul punto, questa Sezione ha chiesto con apposita nota istruttoria chiarimenti in merito, a cui il Comune ha dato riscontro, chiarendo che la concessione demaniale marittima è scaduta il 31 dicembre 2024 e che l’Ente ha provveduto a richiederne il rinnovo alla Regione e che non è stato ancora rilasciato.

In particolare, il comune di Palau è gestore del porto turistico in virtù della *“Concessione Demaniale Marittima n. 1933/35316 del 22/09/2011 (Reg. n. 06) e s.m.i, integrata con la determinazione n° 3/838 dell’08/01/2013, prorogata con determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 546/7136 sino al 31 dicembre 2033, termine della proroga rettificato al 31.12.2023 con Sentenza dell’Adunanza Plenaria n.17/2021 e n.18/2021, prorogata in ultimo con determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 189 del 07/05/2024 sino al 31/12/2024, per la Gestione del Porto Turistico - Comune di Palau – Località Porto Turistico, per una superficie complessiva pari a mq. 34.078,52”*.

In sintesi, l’originaria concessione dapprima è stata prorogata al 31/12/2033, poi, per l’effetto delle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2021 e 18/2021, il termine per la proroga delle concessioni demaniali è stato ridotto al 31.12.2023; poi successivamente prorogato fino al 31/12/2024. Allo stato degli atti, la concessione è in attesa di rinnovo (*rectius* proroga).

Alla luce di quanto precede, si rileva l’inadempimento dell’onere di motivazione analitica ex art. 5 TUSP con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4. Ciò, in quanto la delibera consiliare per la costituzione della società ed i relativi allegati si limitano ad affermare che la concessione per la gestione del porto turistico è in essere, senza aver adeguatamente valutato e motivato in ordine all’incidenza della situazione giuridica del titolo concessorio sul

perseguimento del fine pubblico e sulla conseguibilità dell'oggetto sociale della società e, in ultima analisi, sulla necessità della sua costituzione.

5.1. Fermo restando quanto precede, la vicenda in parola deve essere inquadrata nell'annosa e complessa questione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, oggetto negli anni di numerosi interventi normativi e contenziosi a livello nazionale ed europeo e, soprattutto, di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, riguardante essenzialmente i profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni.

Di recente, infatti, è intervenuto il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14.11.2024, n. 166, il cui art. 1 ha modificato gli artt. 2, 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021). Il D.L. 131/2024 (c.d. Salva infrazioni), infatti, ha previsto che le concessioni demaniali ed i rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027, al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della citata l. 118/2012, recante le disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive.

Per effetto del citato D.L., la Regione Sardegna, con la deliberazione n. 54/9 del 30 dicembre 2024 della Giunta regionale (*"Indirizzi operativi per la gestione delle concessioni demaniali marittime nelle coste della Sardegna. Art. 1 del D.L.16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14.11.2024, n. 166"*), nelle more di definizione delle nuove procedure di affidamento delle concessioni, ha previsto la rimodulazione del cronoprogramma di tali procedure, prevedendo altresì che le concessioni provvisorie in essere possano fornire i servizi di cui ai relativi rapporti concessori fino alla data di decorrenza della nuova assegnazione della concessione, *"preventivabile al massimo entro il 30.9.2027, salve le ipotesi legislativamente previste di superamento di tale ipotesi temporale dovuta a specifiche circostanze correlate alle vicissitudini delle singole gare ed in quanto tali non imputabili all'Amministrazione"*.

Alla luce dei recenti sviluppi normativi, pertanto, anche in caso di proroga, saremmo comunque di fronte ad una concessione precaria. *Sic stantibus rebus*, infatti, la concessione in parola non potrà essere prorogata oltre il 30 settembre 2027.

Perciò, ribadendo quanto già detto in ordine alla carenza motivazionale con riferimento alla ricorrenza del vincolo generale di scopo, è di tutta evidenza che l'orizzonte temporale, breve e precario, della proroga concessoria incida negativamente sulla sussistenza in concreto della stretta necessità della costituzione della società per il perseguimento di una finalità pubblicistica. Ciò, in quanto le procedure di affidamento da parte della Regione potrebbero concludersi anche prima del termine massimo previsto e non necessariamente a favore del concessionario uscente, essendo le procedure ad evidenza pubblica aperte al libero confronto concorrenziale del mercato di riferimento. Si consideri, inoltre, che la durata della concessione demaniale ha già subito nel passato gli effetti dell'incertezza normativa in materia. Infatti, dapprima la concessione è stata prorogata al 31/12/2033, poi, per l'effetto delle sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2021 e 18/2021, il termine per la proroga delle concessioni demaniali è stato ridotto al 31.12.2023; poi successivamente prorogato (*rectius* ridotto) fino al 31/12/2024.

Si deve pertanto concludere che non possa ritenersi strettamente necessaria la costituzione di una società che, entro breve tempo, potrebbe essere impossibilitata a conseguire il proprio oggetto sociale per il venir meno della finalità pubblicistica, al cui perseguimento avrebbe dovuto essere deputata. La necessaria corrispondenza tra l'attività svolta dalla società e le finalità istituzionali dell'ente pubblico deve sussistere tanto al momento della costituzione quanto dopo la costituzione, poiché sarebbe vietato all'ente pubblico non solo di acquistare ma anche di conservare partecipazioni azionarie estranee alle proprie finalità istituzionali.

6. Quanto finora detto rileva anche sotto il profilo della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica della scelta di costituire una società *in house*.

In merito al parametro della “sostenibilità finanziaria” le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato”*. Sotto il primo profilo oggettivo, *“la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale”* (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Bisogna perciò valutare prospetticamente l’attività della società, che deve essere sviluppata in un’approfondita analisi di fattibilità dell’operazione societaria, contenuta in *business plan* o altro documento equivalente. Tale analisi, soprattutto nel caso di costituzione di una nuova società, deve esplicitare le linee generali dell’attività, facendo particolare attenzione al contesto del mercato di riferimento. Partendo da questo, possono essere poi sviluppate le previsioni finanziarie, sia di conto economico (costi/ricavi) che di flussi finanziari (*cash flow*), nonché la situazione patrimoniale prospettica. Devono altresì essere individuati i rischi principali legati all’iniziativa, attraverso una c.d. analisi di sensitività, che consenta di definire scenari alternativi e più avversi, per verificarne le conseguenze sui risultati attesi. Le Sezioni riunite, inoltre, in merito all’estensione del sindacato della Corte dei conti, hanno chiarito che, trattandosi di ambito caratterizzato da discrezionalità tecnica, la verifica della sostenibilità finanziaria dovrà *“avere ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall’amministrazione, valutandone la completezza, l’adeguatezza e l’approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l’istruttoria condotta dall’amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell’adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell’intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell’operazione societaria deliberata”*. Andranno, poi, scandagliate affidabilità ed attendibilità del *business plan* (o piano equivalente).

Ebbene, la motivazione dell'operazione è carente al riguardo. Nella relazione, infatti, non è stato sviluppato adeguatamente il contesto normativo di riferimento, con riferimento alla situazione giuridica e di fatto della concessione demaniale, come evidenziato nel paragrafo precedente. Dagli atti trasmessi si evince che la concessione demaniale è stata considerata come presupposto esistente e che non è stata effettuata alcuna valutazione in merito alla durata (*rectius* proroga) della concessione medesima ed ai suoi effetti sull'equilibrio economico-finanziario della società, considerata anche la durata della società fissata al 31 dicembre 2050 (art. 3 bozza statuto). Questo aspetto avrebbe dovuto essere oggetto dell'analisi di sensitività. Invece, l'analisi condotta e contenuta nel P.E.F. (capitolo 4, pag. 12 e ss) ha sviluppato la sola ipotesi di un minor tasso medio di occupazione dei posti barca (*"In questa sede si è scelto di valutare gli effetti sui conti economici del minor tasso medio di occupazione dei posti barca:"*), considerando una riduzione pari rispettivamente al 3, 5 e al 8% e ipotizzando un pregiudizio per l'equilibrio economico-finanziario solo in caso di calo dell'8% (*"Premesso che è presumibile che a seguito del calo dei volumi si possano registrare alcune riduzioni di costi, solo nel caso in cui si subisse un calo significativo degli ormeggi (-8% corrispondente a circa - 100 mila euro di ricavi) l'equilibrio economico/finanziario della iniziativa potrebbe risultare pregiudicato"*). L'analisi di sensitività non contiene un'analisi degli effetti economici derivanti dalla durata temporale della concessione ovvero dei riflessi sull'equilibrio economico-finanziario e sul patrimonio della società, che avrebbero gli eventuali esborsi economici dovuti alla cessazione di rapporti giuridici di durata, quali, ad esempio, i rapporti di lavoro instaurati ed i rapporti contrattuali con fornitori.

Analoghe valutazioni avrebbero dovuto essere fatte con riferimento alla sostenibilità finanziaria, analizzata sotto il profilo soggettivo.

In questo ambito valutativo, *"deve darsi conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di bilancio"* (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG). Occorre, perciò, prendere in considerazione anche eventuali accantonamenti che l'ente potrebbe essere tenuto a stanziare ai sensi dell'art. 21 TUSP, a fronte di

eventuali perdite evidenziate nel BP negli esercizi successivi a quello di costituzione della società. Occorre, altresì, tenere in evidenza le limitazioni che il socio pubblico incontra *ex art. 14 TUSP* con riferimento agli interventi di sostegno finanziario alle società pubbliche partecipate in difficoltà, alla luce del principio di legalità finanziaria e del divieto di soccorso finanziario generalizzato.

Tuttavia, né nella delibera né nella relazione illustrativa e PEF viene fornita alcuna motivazione al riguardo, se non limitatamente all'apporto iniziale di € 50.000 da parte del Comune per la costituzione del capitale sociale. Non è stato affatto valutato l'eventuale impatto finanziario sui bilanci comunali in caso di difficoltà della società, anche nell'ipotesi contemplata nel PEF dall'analisi di sensitività di calo degli ormezzi pari all'8%, corrispondente ad una riduzione dei ricavi di € 100.000. Al contrario, si sarebbe dovuto dar conto delle conseguenze sugli equilibri finanziari del Comune derivanti dalle vicende concessorie, in considerazione della qualità di socio unico rivestita dal Comune e di eventuali esborsi economici a seguito di un'eventuale liquidazione della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale al venir meno del fine pubblico.

Il piano economico finanziario, inoltre, non sviluppa adeguatamente tutti i costi del personale, poiché non è considerato il costo dell'amministratore unico, sebbene tale figura sia prevista dall'art. 16 della bozza dello statuto: in merito, l'art. 23 del citato statuto, con riferimento al compenso dell'organo amministrativo rinvia alla determinazione all'assemblea dei soci entro i limiti imposti dalle disposizioni vigenti. Tuttavia, il costo, sebbene non ancora determinato dall'assemblea, avrebbe comunque dovuto essere preventivato.

La considerazione di questo costo, infatti, rileva non solo ai fini della valutazione della sostenibilità finanziaria ma anche sotto il profilo della convenienza economica, in particolare nel raffronto tra costi e benefici dell'opzione scelta con quelli della gestione diretta. Con riferimento agli organi amministrativi delle società a controllo pubblico, poi, si ricorda che il TUSP all'art.11 prevede una disciplina speciale, in particolare per quanto riguarda i compensi da corrispondere agli stessi (art. 11, comma 6).

Pertanto, anche sotto tale profilo, il Collegio ritiene l'istruttoria svolta non adeguata e, perciò stesso, la motivazione non sufficiente.

7. La motivazione richiesta dall'art. 5 TUSP deve esternare altresì le ragioni di convenienza economica sottese alla scelta di fare ricorso allo strumento societario. Questo profilo implica che la motivazione dia conto della scelta dell'amministrazione sotto il profilo dell'efficacia rispetto agli obiettivi della stessa e dell'efficienza e dell'economicità riferita al corretto impiego delle risorse pubbliche. Inoltre, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare che tale valutazione *“dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili”* (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG). In altri termini, *“Nella direzione della valutazione di convenienza economica, lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi”* (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Anche in questo caso, trattandosi di valutazioni che impingono nella discrezionalità tecnica, lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso ad accertare che l'istruttoria condotta dall'amministrazione abbia ragionevolmente confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle possibili forme di gestione, tenendo in debita considerazione la qualità del servizio erogato e il diverso grado di efficienza, mediante un calcolo dettagliato di costi e benefici di ciascuno di essi.

Al riguardo, si rileva che non è stata effettuata la comparazione dei costi/ricavi e dei risultati dell'attuale forma di gestione diretta con i costi/ricavi ed i risultati attesi dalla costituzione della società. La motivazione contenuta nella relazione illustrativa (pag. 23), ritiene preferibile la soluzione prescelta sulla base dell'asserita carenza di personale e dell'impossibilità di assumerne nuovo nonché dell'imminente collocamento

in pensione dell'impiegato, che sovrintende alla gestione del porto di Palau, e delle "note lungaggini e problematiche" di un concorso pubblico. Allo stesso modo, con riferimento all'alternativa dell'affidamento esterno, si afferma: "Va d'altra parte va anche rilevato che le ridotte dimensioni del Comune unitamente alla diversità tra le varie attività direttamente ed indirettamente collegate con quella portuale possono rendere economicamente non conveniente l'opzione dell'affidamento esterno, che inoltre dovrebbe essere frammentato in una serie di appalti e/o concessioni distinte stante la eterogeneità delle attività in oggetto.

Anche l'eventuale avvio di tali concessioni/appalti implicherebbe l'obbligo non solo della gestione ma anche del relativo monitoraggio con un ulteriore sovraccarico della attività in capo alla organizzazione comunale già sottodimensionata rispetto alle funzioni che devono essere assicurate, specie nei periodi primaverili ed estivi stante la grande affluenza di visitatori". Si tratta, evidentemente, di affermazioni generali, in quanto manca il raffronto tra le varie opzioni, tenuto conto, inoltre, che anche l'esercizio del controllo analogo richiede un'attività di controllo esercitata da parte di un'apposita struttura comunale (artt. 1 e 2 bozza regolamento controllo analogo).

Inoltre, la tabella di valutazione di arbitraggio economico finanziario (pag. 33 relazione illustrativa) riporta dati non coerenti. Si ipotizza, infatti, un diverso canone da corrispondere al Comune da parte della costituenda società *in house* e di una società affidataria esterna, pari rispettivamente a € 650.000 ed a € 600.000 con la seguente motivazione: "Nel caso di appalto si è ipotizzato che il canone che un privato sarebbe disposto a concedere all'amministrazione potrebbe risultare realisticamente ridotto rispetto a quello riportato nel caso della società *in house* in quanto diversamente dovrebbe "accettare" un rendimento (utile /valore della produzione) pari a circa il 4% che rappresenta un margine troppo basso per un'equa remunerazione dei rischi d'impresa e del capitale investito e del cd. Salario direzionale. Per questa ragione è stato ridotto da 650 keu e 600 keu". Ciò determina un vantaggio maggiore per l'amministrazione derivante dalla prima opzione, che risulterebbe perciò preferibile. Si ritiene, tuttavia, che le due opzioni per essere effettivamente comparabili dovrebbero partire dagli stessi assunti ovvero il canone corrisposto all'ente dovrebbe essere il medesimo, poiché esso dovrebbe scaturire da una preventiva valutazione di congruità, che dovrebbe

considerare a monte un'equa remunerazione del rischio d'impresa. Inoltre, in altra parte della relazione (pag.31) si riporta un dato diverso: *“La società in house dovrà corrispondere al Comune di Palau un corrispettivo annuale in questa fase stimato pari ad € 600.000 (oltre oneri), che risulta una spesa “sostenibile” come risulta dal Piano economico/finanziario allegato, fermo restando che proprio in virtù del rapporto organico tra le controparti è possibile ipotizzare strumenti di flessibilità dell'importo finalizzati a non arrecare pregiudizio all'equilibrio economico/finanziario fermo restando che il rischio d'impresa resta in capo alla società in house e non sarà trasferito al Comune”*. Ciò posto, considerando per entrambe le opzioni il medesimo canone, indifferentemente pari a € 650.000 o 600.000, si riduce la voce *“Differenza a vantaggio della soluzione in house”*, che diventerebbe pari a € 43.002 anziché € 93.002.

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene non completa e non adeguatamente approfondita l'istruttoria dell'Amministrazione anche con riferimento al profilo della convenienza economica.

8. La delibera consiliare, inoltre, avrebbe dovuto valutare adeguatamente e motivare specificatamente in merito ad alcune criticità segnalate sia nel parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 TUEL, che nel *“parere favorevole con riserva”* dell'organo di revisione. Di seguito si riportano i due citati pareri, in cui si evidenziano potenziali criticità, con particolare riferimento al profilo della sostenibilità finanziaria in chiave prospettica.

Il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL dal Responsabile del Settore finanziario, rileva quanto segue: *“Preso atto della documentazione allegata dalla quale non emergono elementi ostativi immediati alla costituzione delle società in oggetto, si riscontrano alcuni elementi che potrebbero esser fonte di potenziale criticità sui quali sarà necessario un costante controllo nelle proiezioni di sostenibilità a medio-lungo termine. Il rapporto costi operativi / ricavi e la valutazione della convenienza rispetto a soluzioni alternative dovranno esser oggetto di continuo monitoraggio soprattutto nel breve /medio periodo.*

Nonostante siano state previste risorse adeguate alla fase iniziale, le simulazioni finanziarie mostrano potenziali rischi di deficit in caso di variazioni nei costi operativi o nei volumi di attività che potrebbero richiedere ulteriori apporti di capitale da parte dell'Ente, con potenziali impatti sul bilancio.

Tutto ciò premesso, per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione il parere favorevole a condizione che sia attuato un costante monitoraggio degli impatti economico-finanziari e la verifica della sostenibilità per l'Ente”.

Anche il Revisore dei conti del Comune di Palau ha reso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, 1° comma, lettera b, n. 3, del D. Lgs. 267/2000, un parere “favorevole con riserva” (verbale n. 11 del 15 aprile 2025). Ciò, in quanto “Si ritiene che la documentazione trasmessa sia completa che il piano economico-finanziario presentato preveda una copertura iniziale adeguata. Si riscontrano, tuttavia, alcune potenziali criticità nelle proiezioni di sostenibilità a medio-lungo termine.

A seguito dell'analisi condotta, vengono evidenziati gli aspetti di seguito esposti.

In particolare:

- le stime sui ricavi e sui costi operativi non risultano pienamente supportate da dati storici o analisi di mercato approfondite.*
- il fabbisogno finanziario futuro potrebbe richiedere ulteriori apporti di capitale da parte dell'Ente, con potenziali impatti sui bilanci pubblici.*
- la sostenibilità economica e la convenienza rispetto a soluzioni alternative (es. esternalizzazione) dovrebbero essere meglio argomentate.*

Con riferimento all'impatto sulla gestione finanziaria dell'Ente, nonostante siano state previste risorse adeguate per la fase iniziale, le simulazioni finanziarie mostrano potenziali rischi di deficit in caso di variazioni nei costi operativi o nei volumi di attività.

Pur non emergendo elementi ostativi immediati, l'analisi condotta evidenzia, quindi, alcuni margini di incertezza in relazione alla sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione.

Si raccomanda, di conseguenza, un costante monitoraggio degli impatti economico-finanziari, al fine di controllare i rischi finanziari e la sostenibilità nel lungo periodo.

Resta in capo agli organi decisionali dell'Ente la responsabilità di valutare il bilanciamento tra i potenziali benefici e i rischi connessi e si evidenzia la necessità che l'Ente assicuri adeguata copertura finanziaria e un controllo stringente sui futuri sviluppi delle società partecipate”.

9. Con riferimento all'onere di motivazione in ordine alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, la delibera consiliare riporta *"Preso atto degli obiettivi di servizio pubblico, dei contenuti essenziali del contratto, delle fonti di finanziamento delle attività e, ai fini di cui all'art. 5, comma 2, D.Lgs. 175/2016, della compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato per come illustrati nella relazione, che dovranno essere considerati dagli atti di disciplina delle modalità di svolgimento dei servizi, anche nella forma di obblighi di servizio da parte della affidataria costituenda società"*.

10. Alla luce di quanto precede, con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dell'art. 148 bis, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e di cui all'art. 20 dello stesso TUSP, il Collegio ritiene l'onere motivazionale di cui all'art. 5 non adeguatamente assolto,

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione del Controllo per la Regione Sardegna, in ragione delle motivazioni che precedono e ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dall'art. 11 della l. 5 agosto 2022, n.118, esprime parere negativo sulla delibera del Comune di Palau in ordine alla costituzione della società *in house* "Porto Palau Srl".

Avverte l'Amministrazione che, qualora decida di procedere egualmente, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni, ai sensi del comma 4, art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Sindaco del Comune di Palau, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

al Comune di Palau di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque

giorni dalla ricezione, sul proprio sito *internet* istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio del 16 giugno 2025.

IL RELATORE
Raffaele Giannotti



Depositata in Segreteria in data

IL FUNZIONARIO PREPOSTO
Anna Angioni

IL PRESIDENTE

Antonio Contu

